



Ord. nr 154 viab - 2025

data del protocollo

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Viste:

- la richiesta pervenuta da Brianzacque Srl con sede in viale E. Fermi, 105 - Monza (MB) acquisita agli atti al nr di prot. 65764/2025 relativa a delle attività improcrastinabili da svolgersi in via F. Cavallotti nel tratto compreso tra l'intersezione con via don Minzoni e via Curtatone, al fine di eseguire lavorazioni inerenti il relining su condotta della rete fognaria ivi posta, per l'esecuzione delle quali è necessario procedere, visti i calibri della strada nonché i flussi veicolari circolanti quotidianamente, ad apportare modifiche viabilistiche;
- il cronoprogramma inviato che prevede la calendarizzazione dell'intervento dalle ore 08:00 del giorno 05 maggio 2025 alle ore 20:00 del giorno 14 maggio 2025, in nr 2 fasi:
 - Fase 1: dalle ore 08:00 del giorno 05 maggio 2025 alle ore 20:00 del giorno 08 maggio 2025: tratto compreso tra via il cvc 88 di via F. Cavallotti e il cvc 66 di via F. Cavallotti
 - Fase 2: dalle ore 08:00 del giorno 09 maggio 2025 alle ore 20:00 del giorno 14 maggio 2025: tratto compreso tra via Ghisallo e il cvc 82 di via F. Cavallotti
- la comunicazione pervenuta agli atti con la quale, a seguito di condizioni meteorologiche avverse, è stato trasmesso un nuovo cronoprogramma per la lavorazioni, che colloca il nuovo inizio lavori a far data del 12 maggio 2025

Rilevata la geometria del tratto di strada in questione, i flussi di traffico ivi circolanti quotidianamente ovvero l'accantieramento degli approvvigionamenti necessari alla realizzazione delle opere, è necessario procedere alla chiusura del tratto di strada per garantire la sicurezza alle attività previste.

Richiamati:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992;

Richiamate altresì:

- la nota del 15 maggio 2025 agli atti, nella quale viene comunicata la necessità di prorogare i lavori sino al 06 giugno 2025, a seguito dell'occorrere di un imprevisto imprevedibile, limitatamente ai punti 2 e 3 del provvedimento viabilistico adottato
- la precedente ordinanza nr 137/2025 (atti nr prot. gen. 88871/2025) per una proroga temporale

Considerando altresì che:

- il d.lgs. 285/1992 definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa,
- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

Ufficio Viabilità

Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827

Email segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Richiamato il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il “segnalamento temporaneo”” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226.

Ravvisata la necessità di prevedere modifiche viabilistiche al comparto sia per garantire il normale flusso dei mezzi di soccorso che per garantire la normale circolazione dei veicoli dei residenti e dei mezzi di soccorso, ovvero la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori e all'incolumità degli utenti della strada.

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori.

ORDINA

quale modifica temporale dell'ord. 137/2025 (atti nr prot. gen. 88871/2025) e parziale limitatamente ai punti 2) e 3) del provvedimento adottato

- 1) **dal giorno 22 maggio 2025 al giorno 06 giugno 2025 (con l'esclusione delle giornate festive ricomprese nel periodo indicato) dalle ore 08:00 alle 20:00, a seconda dello stato di avanzamento lavori e comunque sino a fine lavori, a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992, con l'esclusione dei veicoli adibiti a TPL e dei mezzi di pronto intervento e soccorso:**

è istituito il divieto di transito in via F. Cavallotti, a partire dall'intersezione con via don Minzoni sino all'intersezione con via Monte Cengio.

Pertanto tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti via F. Cavallotti provenienti dall'intersezione Vittorio Veneto / Monte Bianco / F. Cavallotti / Europa (provenienza ovest), giunti in prossimità dell'intersezione con via don Minzoni, hanno l'obbligo di svoltare a destra.

Nel tratto in questione, il transito ai mezzi adibiti a TPL e di pronto intervento e soccorso è consentito a senso unico alternato con l'ausilio di almeno nr 2 movieri che dovranno presidiare il cantiere, al fine di non interrompere mai il passaggio dei suddetti mezzi, per tutta la durata dello stesso.

I veicoli dei residenti con destinazione ai passi carrai presenti in via Ghisallo, i mezzi del pronto intervento e soccorso e comunque di destinazione potranno accedervi, con entrata/uscita dall'intersezione Valsugana / Ghisallo: nel tratto, di fatto a fondo cieco, in deroga alla disciplina vigente è istituito il doppio senso di circolazione a partire dall'intersezione sopracitata sino all'area di cantiere.

- 2) **dal giorno 22 maggio 2025 al giorno 05 giugno 2025 (con l'esclusione delle giornate festive ricomprese nel periodo indicato), dalle ore 20:00 alle 08:00 del giorno successivo, a seconda dello stato di avanzamento lavori e comunque sino a fine lavori, a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:**

è istituito di senso unico alternato su via F. Cavallotti, nel tratto compreso tra il cvc 82 e il cvc 90 per 50m.

Al fine di garantire il transito dei veicoli, la circolazione su via F. Cavallotti sarà garantita con l'istituzione di senso unico alternato in tratti di aree di cantiere di 50m, regolamentato mediante semaforo provvisorio a 2 fasi (una per le provenienze da est - rif. centro città, una per le provenienze da ovest - rif. v.le Lombardia), con funzionamento a tre colori nell'arco delle 24 ore:

La tempistica semaforica da adottare per il semaforo a 2 fasi (**ciclo fisso da 70”**) è la seguente:

- **fase 1:** veicoli provenienti da est (rif. via Marsala) - 20 sec. di verde, 4 sec. di giallo, 11 sec. di rosso
- **fase 2:** veicoli provenienti da ovest (rif. v.le Lombardia) - 20 sec. di verde, 4 sec. di giallo, 11 sec. di rosso



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Ufficio Viabilità

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Resp. dell'Istruttoria: geom. Sara Zanotta

Dovrà altresì essere garantito il passaggio in condizioni di sicurezza ai pedoni.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada, nessun escluso, rispettare le prescrizioni del presente provvedimento oltre che le prescrizioni previste dalla segnaletica stradale, anche provvisoria, installata nel comparto e prevista da ulteriori atti volti alla disciplina viabilistica emessi a seguito di eventuali ulteriori eventi collaterali e non prevedibili alla data di predisposizione del presente provvedimento.

Durante il periodo di sospensione della circolazione indicato:

- dovrà essere comunque garantito il passaggio, in caso di necessità, dei mezzi di soccorso e del pronto intervento;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti di immettersi nelle aree interessate dall'occupazione in premessa (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero si immettono su quella interessata dal presente provvedimento di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'impresa.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a installare segnaletica di preavviso di chiusura strada con un preavviso almeno di 48 ore; nel particolare sarà cura del titolare dell'autorizzazione, provvedere a installare segnaletica utile a indicare i percorsi alternativi con idonea segnaletica di deviazione (fig. Il 407 art. 43) per le proprietà site nel comparto oggetto del presente provvedimento. Durante la fase non lavorativa, l'area di cantiere deve essere ridimensionata per quanto possibile: l'area di cantiere dovrà in ogni momento essere ben delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai non addetti i lavori: durante le ore serali/notturne dovranno essere apposti i regolamentari dispositivi luminosi atti a evidenziare gli ingombri.

Nell'area di cantiere sopracitata è consentita una velocità massima di 20 Km/h.

A U T O R I Z Z A

La ditta incaricata dei lavori all'occupazione temporanea del suolo pubblico come sopra descritto sotto la propria responsabilità, con obbligo di osservanza delle norme di Legge in materia, nonché delle prescrizioni sopra indicate: la presente vale anche come autorizzazione e copia della stessa viene rilasciata al richiedente per essere esibita agli organi preposti al controllo sul cantiere.

I N F O R M A

La zona descritta è da considerarsi area di cantiere e verrà segnalata secondo quanto previsto dal *"DISCIPLINARE TECNICO SEGNALETICA TEMPORANEA"* di cui al D.M. del 10/07/2002: la viabilità sarà anche garantita con la presenza di personale dell'impresa esecutrice delle lavorazioni per conto di Brianzacque Srl con sede in viale E. Fermi, 105 - Monza (MB) che comunque resta responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza dei segnali stessi oltre alla necessaria segnaletica stradale. Il personale incaricato

Ufficio Viabilità

Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827
Email segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1
email.protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

nell'espletamento dell'attività lavorativa sulla strada, oltre a svolgere una adeguata sorveglianza di tutto il cantiere, dovrà essere dotato di indumenti ex art. 37 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, a carico del richiedente, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico. Al termine dei lavori sarà obbligatorio provvedere al ripristino, a perfetta regola d'arte, della segnaletica stradale Verticale, Orizzontale, luminosa ed altri presidi preesistenti in loco entro il termine massimo di 15 giorni dalla sua scadenza.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO**
Carlo Maria Nizzola

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.